



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 17 gennaio 2024

Alle Aziende Associate

Prot. n. 013/24/H.19.

L o r o   S e d i

**OGGETTO: Circolare Inps n. 11/2024 – Art. 1, co 15, della Legge di Bilancio 2024 – Istruzioni operative e contabili relative all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti**

Facendo seguito alla [circolare Agens n. 9 del 12 gennaio c.a.](#), vi informiamo che l’Inps, con la [circolare in oggetto](#), ha fornito chiarimenti in merito all’esonero, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori, previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.

Giova ricordare come l’agevolazione si applichi ai rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, purché vengano rispettati i limiti retributivi fissati dalla legge<sup>1</sup>.

Sul punto, la circolare, nel chiarire che la retribuzione da prendere a riferimento è quella imponibile ai fini previdenziali ed al netto del rateo di tredicesima – sia esso erogato mensilmente o in un’unica soluzione – e nel ribadire come il beneficio in parola trovi applicazione limitatamente alle quote di contribuzione a carico del lavoratore relative ai rapporti di lavoro subordinato riferibili all’anno in corso, formula alcune ipotesi esemplificative utili ad una comprensione più agevole delle modalità applicative della misura, alla cui lettura si rinvia.

---

<sup>1</sup> Art. 1, co. 15, legge bilancio 2024: *In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



L'istituto precisa, altresì, come il regime previsto per la tredicesima mensilità trovi applicazione anche per la quattordicesima eventualmente riconosciuta al lavoratore.

Con la comunicazione in oggetto, l'Inps conferma, poi, sia la cumulabilità dell'esonero con gli ulteriori sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, sia l'esclusione della misura dal regime in materia di aiuti di Stato.

Il trattamento in esame risulta, invece, alternativo rispetto all'esonero contributivo del 100% previsto, in favore delle lavoratrici madri, dai commi 180 e seguenti, dell'art. 1, della legge di Bilancio 2024 (Art. 1, comma 180, legge di Bilancio 2024), ferma restando la possibilità di passare, nei singoli mesi di riferimento, all'una o all'altra misura. Anche sul punto si rinvia alle specifiche casistiche contenute nella circolare in commento.

Vengono, infine, fornite le indicazioni operative per l'esposizione dei dati relativi alla compilazione del flusso Uniemens e le istruzioni contabili.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E  
NORMATIVA DEL LAVORO  
(Omero Marco Caparelli)